



## CONTRIBUTI

---

Data ultimo aggiornamento 19/12/2016

### Contributi per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati 2016

Regione Lombardia, con la DGR 26 settembre 2016, n. 5631, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi destinati alle persone con disabilità per l'acquisto di "strumenti tecnologicamente avanzati" (ex art. 4, L.R. 23/99).

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale di Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 6 dicembre 1999, n. 23, con delibere annuali definisce le modalità di erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto disabile per l'**acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati** con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso l'utilizzo di tali strumenti.

**L'ausilio/strumento, individuato come necessario all'interno del progetto sociale e/o educativo**, deve:

- contribuire all'autonomia della persona, con particolare riferimento al miglioramento dell'ambiente domestico;
- sviluppare le potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e lavorativa;
- compensare le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive, intellettive e del linguaggio, nonché relative all'apprendimento.

La coerenza dell'acquisto dell'ausilio/strumento con gli obiettivi sopra esposti diventa quindi criterio fondamentale per la concessione del contributo.

Sono **beneficiari** tutte le **persone con disabilità indipendentemente dall'età** e le famiglie con **figli con disturbi specifici di apprendimento (DSA)**.

Coloro che hanno già usufruito del contributo, possono presentare una nuova domanda solo **dopo 5 anni** (i cinque anni decorrono dalla data di presentazione della richiesta).

Viene fatta eccezione per le richieste di adeguamento/potenziamento dell'ausilio/strumento (se determinato da variazioni delle abilità della persona o dalla necessità di sostituzione di un ausilio/strumento già in dotazione non più funzionante).

Le famiglie con figli con disturbi specifici di apprendimento che hanno usufruito precedentemente di tali benefici possono presentare una nuova domanda solo per l'adeguamento/potenziamento del software specifico utilizzato.

Sono **ammissibili a finanziamento**:

- strumenti acquistati o acquisiti temporaneamente in regime di noleggio, affitto, leasing o abbonamento;



- strumenti già in dotazione alla famiglia che devono essere adattati/trasformati;
- qualsiasi servizio necessario a rendere lo strumento effettivamente utilizzabile (installazione/personalizzazione, formazione all'utilizzo, manutenzione e costi tecnici di funzionamento, etc.).

Sono **finanziabili** le richieste di contributo che prevedano l'acquisizione di strumenti che rientrino nella definizione di ausilio dello standard internazionale EN ISO 9999: "qualsiasi prodotto, strumento, attrezzatura o sistema tecnologico, di produzione specializzata o di comune commercio, **destinato a prevenire, compensare, alleviare una menomazione o una disabilità**" ivi compresi ausili/dispositivi domotici, applicativi informatici, software e adattamenti del computer sviluppati per compensare quanto previsto nell'art. 4 della l.r. n° 4/2010\*.

Nello specifico le richieste attengono a 4 fondamentali aree di intervento:

- area **domotica**: rientrano le tecnologie finalizzate a rendere maggiormente fruibile e sicuro l'ambiente di vita della persona disabile e riducendo il carico assistenziale di chi se ne prende cura;

- area **mobilità**: rientra l'adattamento dell'autoveicolo (di proprietà o in comodato d'uso sia del familiare che del disabile) al fine di garantire il trasporto della persona nei luoghi di lavoro o di socializzazione. Per quanto riguarda esclusivamente le persone che beneficiano del contributo di cui all'articolo 27 della legge 104/92, gli stessi possono ottenere il contributo regionale, purché la somma complessiva derivante dal cumulo dei due contributi (art 27 della legge 104/92 e art 4 legge 23/99) non superi il 70 % del costo dell'ausilio/strumento stesso;

- area **informatica**: prevede l'acquisto di personal computer o tablet solo se collegati ad applicativi necessari a compensare la disabilità o le difficoltà specifiche di apprendimento di cui alla l.r. n° 4/2010, fermo restando i massimali fissati al successivo punto 8;

- altri **ausili**: rientra l'acquisto di strumenti/ausili non riconducibili al Nomenclatore Tariffario, ovvero per quegli strumenti/ausili ad alto contenuto tecnologico per i quali è riconosciuto un contributo sanitario. Questa ultima tipologia può essere finanziata purché la somma dei contributi (fondo sanitario/fondo l.r. 23/99) non sia superiore al 70% del costo dell'ausilio stesso. Rientrano inoltre:

- gli ausili per non udenti non ricompresi nel nomenclatore, quali vibratorii, sistemi FM o IR limitatamente ai minori in età prescolare nonché il secondo processore, non a scatola, prioritariamente per minori;

- le protesi acustiche, limitatamente alle persone affette da sordità pari o superiore a 65 decibel medi (500-1000-2000 Hz) nell'orecchio migliore e ai minori con sordità pari a 50 decibel medi (500-1000-2000 Hz)



nell'orecchio migliore.

**Sono escluse le richieste** di servizi, strumenti, ausili e protesi che hanno le seguenti proprietà:

- sussidi didattici che possono essere ottenuti grazie alle vigenti disposizioni concernenti il diritto allo studio;

- provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", e successive modifiche ed integrazioni;

- strumenti/ausili ottenibili dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, in quanto la persona richiedente è beneficiaria delle provvidenze di tale ente;

- strumenti/ausili ottenibili attraverso altre forme di contribuzione, in quanto la persona disabile e/o la sua famiglia, possono usufruirne in ragione della loro situazione (quali ad esempio: studente universitario, beneficiario di polizze assicurative specifiche ecc.);

- ausili che rientrano nel Nomenclatore Tariffario delle protesi (D.M. 332/99 - Ministero della Sanità ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Sono inoltre **esclusi dal finanziamento**:

- apparecchi o impianti di **climatizzazione/condizionamento**;
- fotocamere, videocamere analogiche e digitali;
- **telefoni mobili**, palmari, impianti di navigazione satellitare;
- HI-FI, lettori DVD, televisori, ecc;
- **personal computer, da tavolo o portatile**, hardware e software di base, **fatta eccezione quanto previsto nell'art.4 della l.r. n° 4/2010**;

?



Le domande vengono accolte e successivamente valutate solo se prevedono una spesa **pari o superiore a &euro; 300**. Il tetto massimo di spesa ammissibile è? di **&euro; 16.000**.

I contributi sono concessi nella misura del **70% della spesa ammissibile** con le seguenti precisazioni:

- personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, **&euro; 400**;

- personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte le periferiche, **&euro; 600**;

In caso di richieste di personal computer, nel preventivo e nella documentazione d'acquisto, dovranno essere indicati separatamente i costi di acquisto dell'hardware e software;

- protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile **&euro; 2.000**;

- adattamento dell'autoveicolo, compresi i beneficiari dell'art. 27 della legge 104/92, contributo massimo erogabile **&euro; 5.000**.

Le richieste escluse dal finanziamento per esaurimento del budget non costituiranno priorità per l'anno successivo, ma potranno essere ripresentate.

Le graduatorie dovranno essere definite per il territorio di tutta l'ATS per non creare disomogeneità ne? relativamente ai criteri, ne? relativamente alle disponibilità?.

Le ATS, completato il piano delle assegnazioni, ne daranno **comunicazione ai beneficiari ed erogheranno il contributo entro 60 giorni dal ricevimento di idonea documentazione contabile fiscale** attestante l'acquisizione dello strumento.

## PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate alla **ATS territorialmente competente** ed è possibile presentare domanda per **un solo strumento**.

La domanda dovrà essere accompagnata dal **progetto individualizzato e dalle prescrizioni/certificazioni/dichiarazioni che verranno definite nel successivo provvedimento**. In mancanza



Regione Lombardia

SpazioDisabilità  
InformAzioniAccessibili

di completa documentazione la domanda non può essere accolta.

Il progetto individualizzato, condiviso con il beneficiario, viene redatto dal medico specialista (pubblico/privato) eventualmente, in collaborazione con gli altri operatori della ATS/ASST.

Dovrà essere indicato, nella compilazione della domanda, anche l'ISEE attualmente riconosciuto. Non vi sono limiti per poter accedere al contributo ma se è stato riconosciuto un valore ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro, viene riconosciuta la priorità nella formulazione della graduatoria.

Per il bando 2016, le domande potranno essere presentate anche con riferimento ad acquisti effettuati dal 1 gennaio 2015 e che siano coerenti con i nuovi criteri.

In caso di ausili o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, qualora non fosse disponibile la fattura, è possibile presentare anche copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta fornitrice o dalla finanziaria.

Le modalità e i termini di presentazione della domanda sono stati definiti con Ddg. 21 ottobre 2016 n.10515 (pubblicata nel BURL n.44 del 31 ottobre 2016).

La persona con disabilità o il suo familiare devono presentare domanda presso l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio in base alla residenza della persona con disabilità, anche per il tramite dei servizi territoriali delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST).

Le ATS devono provvedere a predisporre un avviso per la presentazione delle domande, assicurando un periodo di apertura di almeno 60 giorni.